



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 193

Roma, 08 settembre 2010

Oggetto: Legge 122/10 – Ultimi interventi previdenziali – Chiarimenti dall’Inpdap.

Si trasmette il notiziario n.47 della Segreteria Generale FLP - Prot. n. 1398/FLP10 del 05 agosto 2010 inerente l’argomento in oggetto.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 1398/FLP2010

Roma, 05 agosto 2010

NOTIZIARIO n° 47

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

“Legge 122/10- Ultimi interventi previdenziali” -Chiarimenti dall’INPDAP

Con il nostro precedente notiziario FLP n. 45 del 29 luglio scorso, anticipavamo notizie sul Decreto n. 78 inerente la Manovra del Governo che, in sede di conversione in Legge, la n. 122, in data 30.07.10 ha subito ancora modifiche, per cui l’INPDAP tempestivamente ha emesso una nota divulgativa il 3.08.10 che commentiamo:

1. Pagamento rateale del trattamento di fine servizio

E’ stata eliminata la parola “accolte”, per cui chi ha presentato la domanda di dimissioni dal servizio entro il 30.05.2010 (da considerarsi irrevocabile) e cesserà di prestare servizio entro il 30.11.2010, avrà il pagamento del trattamento di fine servizio in unica soluzione;

2. Elevazione età pensionabile donne iscritte previdenza obbligatoria (comma 12-sexies)

A decorrere dal 1 gennaio 2012 il requisito anagrafico per le donne per essere collocate in pensione per vecchiaia aumenta a 65 anni.

Per le lavoratrici che abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici prima del 2012, fermo restando il diritto acquisito, ci sono, quindi da distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie:

- al 31.12.2009, se maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento

pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto la finestra di accesso prevista risulta già superata;

- al 31.12.2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre trimestrali previste dalla legge 247/07;
- al 31.12.2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (finestra mobile);

4. Modifica art.1 Legge29/79

Il comma 12 - septies estende, a decorrere dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all'art.1 legge 29/79 (passaggio dall'Inpdap all'Inps) le disposizioni dell'art.2 della stessa legge e quindi scatta l'onerosità.

Le nuove disposizioni si applicano per le istanze presentate dal 1° Luglio in poi.

5. Modifica art.2 Legge29/79

Il comma 12 - decies modifica l'art. 4 della 299/80, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui all'art. 2 della legge 29/79.

Pertanto per le domande presentate dal 31.07.2010 (data di entrata in vigore della legge) l'onere per la ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 Legge 29/79 (passaggio dei contributi dall' Inps all'Inpdap) andrà determinato con nuovi coefficienti (più onerosi), di cui alle tabelle in vigore (DM 31.08.2007).

6. Abrogazione disposizioni relative alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS

Con il comma 12 - undecies viene abrogata la Legge 322/58 concernente la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS e le altre disposizioni connesse.

L'abrogazione non opera per gli iscritti alla Cassa dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio, senza diritto a pensione, sia avvenuta prima del 31.07.2010, vista che la stessa per gli statali è d'ufficio.

Per le altre Casse (CPDEL,CPS,CPI,CPUG) per cui è prevista, a domanda, la costituzione della posizione assicurativa, l'abrogazione ha efficacia, se non è stata presentata la prescritta domanda entro il 31.07.2010.

Ci aggiorniamo per chiarimenti e interventi.

Il Dipartimento Politiche Previdenziali
ed Assistenziali FLP